



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO DI LANCIANO**

Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara D'Alfonso ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel procedimento N. 29 /2023 P.U. (R.D.C.) promosso da:

**LIVIA LIBERATOSCIOLI** (c.f. LBRLVI56A61E243K) rappresentata e difesa dall'avv. FABIO SANTEUSANIO (c.f. SNTFBA89R07G141D)

**Oggetto: ristrutturazione dei debiti del consumatore**

Letta la proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore *ex artt. 67 e ss. CCII* depositata in data 4 luglio 2023 da **LIVIA LIBERATOSCIOLI (C.F. LBRLVI56A61E243K), nata a Guardiagrele (CH) il 21/01/1956 e residente in Lanciano (CH) alla Via E. Tinari 37, rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio Santeusanio;**

ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale, posto che il centro degli interessi principali del debitore si trova nel Comune di Lanciano a norma dell'articolo 27 comma 3 CCI ;

rilevato che è stata allegata tutta la documentazione prescritta dall'art. 67, comma 2, CCII;

letta la relazione del professionista nominato dall'OCC, dott. MARIETTA BOZZA , contenente le indicazioni e i giudizi di cui all'art. 68, commi 2 e 3, CCII nonché l'attestazione prevista dall'art. 67, comma 4, CCII;

considerato che appaiono dimostrati sia la qualifica di consumatore sia lo stato di sovraindebitamento del proponente;

osservato che va esclusa la sussistenza di condizioni soggettive ostative ai sensi dell'art. 69, comma 1, CCII, non risultando che il ricorrente sia stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o abbia già beneficiato dell'esdebitazione per due volte e non essendovi elementi per affermare che lo stesso abbia determinato la propria situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;

rilevato che, con decreto del 30/10/2023 , si sono disposti: a) la pubblicazione della proposta e del decreto medesimo, a cura del professionista nominato con funzioni di OCC, sul sito internet del Tribunale di Lanciano; b) la comunicazione della proposta e del decreto, sempre a cura del professionista, a tutti i creditori, avvisando questi ultimi della facoltà di presentare osservazioni entro



il termine di venti giorni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata del professionista; c) il divieto di azioni esecutive e/o cautelari sul patrimonio del consumatore nonché il divieto per il debitore di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati da questo giudice;

dato atto che, con nota depositata il 22 gennaio 2024, il professionista ha documentato di aver provveduto agli adempimenti sopra indicati;

vista la autorizzazione concessa in seno al decreto di ammissione, di pagamento dei ratei del mutuo secondo le scadenze;

rilevato che l'esposizione debitoria del ricorrente è la seguente:

CREDITORE	IMPORTO
VIVIBANCA S.P.A.	€ 14.022
BANCA INTESA SAN PAOLO S.P.A. – mutuo ipotecario quota capitale	€ 59.059
BANCA INTESA SAN PAOLO S.P.A. – mutuo ipotecario quota interessi	23.910
CREDEM S.P.A.	€ 0
AGOS DUCATO S.P.A.	€ 17.512
INPS	€ 10.742
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE	€ 6.792
AGENZIA DELLE ENTRATE – DP CHIETI	€ 4.298
COMUNE DI LANCIANO – SOGET S.P.A.	€ 1.682
RULLI NICOLETTA	€ 9.515
<b>TOTALE SITUAZIONE DEBITORIA</b>	<b>€ 147.532</b>

#### L'ATTIVO

Il patrimonio è così composto:

##### 1. MOBILIARE

- Autovettura FORD FOCUS, anno di immatricolazione 2002 – targata BZ9 45RS, intestata alla Sig.ra Liberatoscioli Livia, come risulta da visura Aci PRA16, non valorizzata

##### 2. IMMOBILIARE

Abitazione principale sita in Lanciano (CH) alla Via Tinari n. 37, e da un'unità immobiliare con categoria catastale C/6, presso il comune di Lanciano, in Via E. Tinari n. 3717, entrambe cointestate alla Sig.ra Liberatoscioli Livia e al figlio Staniscia Pietro, la cui stima è stata determinata dal Gestore



in relazione a destinazione e consistenza tra un minimo di Euro 800 ed un massimo di Euro 1.200 a metro quadro per l'abitazione principale e 550-800 mq per la categoria C6.

Il valore preso in considerazione è di Euro 88.800 per l'abitazione principale ed Euro 9.900,00 per il C6.

Il Piano prevede di soddisfare

- integralmente (100%) i crediti in prededuzione quale il compenso dell'Organismo di Composizione della Crisi e degli eventuali ausiliari e più in generale delle spese di procedura quali pubblicità, F23 per trascrizione decreto presso la Conservatoria dei Registri immobiliari, ecc.;

- integralmente (100%) le spese sostenute in funzione ed in esecuzione del piano (comprese le spese per prestazioni professionali per l'esecuzione degli incarichi conferiti per l'introduzione del presente procedimento);

- integralmente (100%) il mutuo garantito da ipoteca su bene immobile n. 6925 di REP. e n. 3170 di Racc così rimodulando l'originario piano che ne prevedeva la soddisfazione per l'intero per la sola quota capitale residua al 13/10/2022 di Euro 59.059,23. Il credito della INTESA SANPAOLO SPA non viene inserito in elenco chiedendo l'autorizzazione al pagamento secondo le scadenze del piano di ammortamento ex art 67 comma 5 CCI.

- parzialmente, a saldo e stralcio nella misura del 20%, i crediti chirografari, verso società finanziarie rispettando le scadenze mensili previste nell'allegato prospetto finale;

- parzialmente, a saldo e stralcio, nella misura del 30% i crediti privilegiati, verso gli enti quali INPS, Agenzia Riscossione, Agenzia delle Entrate, Vivi Banca.

La proposta contempla la messa a disposizione dei creditori delle proprie entrate mensili (ad eccezione della quota di reddito necessaria al sostentamento del proprio nucleo familiare che si quantificano in € 1.510) che ammontano attualmente ad € 1.837,00 in media, e sono rappresentate dallo stipendio della Sig.ra Liberatoscioli Livia.

A seguito dei rilievi mossi la proponente ha concordato rispetto al trattamento dei debiti per sanzioni amministrative, restando il disposto dell'articolo 278 CCI, pertanto devono essere esclusi dalla esdebitazione.

Quanto al debito nei confronti dell'INPS per restituzione somme reversibilità del marito ricevuta oltre la quota di spettanza è stata confermata la natura restitutoria con diritto alla esdebitazione per il residuo non previsto in pagamento.

Per i tempi di esecuzione del piano viene proposto che i creditori privilegiati diversi dal creditore ipotecario inizieranno ad essere soddisfatti sin dal mese di dicembre 2026, all'esito dell'estinzione dei prioritari crediti in prededuzione connessi alle spese della presente procedura, con l'effetto che, a partire dal dicembre del 2026, estinte le spese di prededuzione, si avvierà il pagamento dei creditori muniti di privilegio (i.e.: INPS, VIVIBANCA S.p.A., AGENZIA DELLE ENTRATE, COMUNE DI LANCIANO – SOGET) e, all'esito, di quelli residui chirografari.



La ricorrente ha offerto di soddisfare tutti i creditori assegnando agli stessi, a partire dal mese di dicembre 2026, la somma mensile di Euro 327,00 con il proprio reddito mensile, più le altre entrate rappresentate. La durata prevista per la conclusione dei rimborsi ai creditori è di 60 rate mensili per i chirografari e per i privilegiati, mentre al creditore ipotecario è previsto un rimborso in 156 rate mensili. Come si evince dalla proposta di Piano del Consumatore formulata dalla ricorrente, il debito complessivo è pari ad Euro 147.532 e viene falcidiato fino ad Euro 80.359, con uno stralcio di debito di Euro 67.173 (il 45,53%).

In tale importo sono stati inclusi anche gli interessi dovuti al creditore ipotecario, calcolati sulla sorte capitale iniziale e riconosciuti del 20%.

- i crediti prededucibili nella misura del 100%;
- i crediti privilegiati ipotecari nella misura del 100%;
- i crediti privilegiati diversi dall'ipotecario nella misura del 30%;
- i creditori chirografari nella misura del 20%

rilevato che il piano prevede, in particolare:

- 1) il pagamento integrale del compenso dell'OCC, pari ad € 2.389,96 che, in ragione del disposto di cui all'art. 6 del CCII (a mente del quale sono prededucibili "*i crediti relativi a spese e compensi per le prestazioni rese dall'organismo di composizione della crisi di impresa di cui al capo II del titolo II e dall'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento*") e del legale della procedura nella misura del 75% avv. Fabio Santeusano pattuito in complessivi € 6.566,04 e da corrispondere integralmente per la quota di € 4.924,53;
- 2) il pagamento integrale del debito ipotecario secondo le scadenze;
- 3) il pagamento nella misura del 30% degli altri creditori privilegiati, ivi compreso il 25% del compenso del legale della procedura (25% di euro 1.641,51= 410,37) ai sensi dell'articolo 6 CCI;
- 4) il pagamento nella misura del 20% dei crediti chirografari

considerato che la rata mensile prevista dal piano risulta compatibile con la capacità reddituale del debitore, dal che consegue una ragionevole prospettiva di adempimento delle obbligazioni previste nel piano stesso;

ribadito che non sono giunte da parte di alcun creditore osservazioni o contestazioni sulla convenienza del piano;

considerato, nondimeno, che appaiono condivisibili le considerazioni illustrate dal professionista in merito alla convenienza della proposta in esame, per i creditori privilegiati, rispetto all'alternativa liquidatoria (cfr. art. 67, comma 4, CCII);

ritenuto, in conclusione, che il piano risulta giuridicamente ammissibile e fattibile e, pertanto, può essere omologato;

**P.Q.M.**

Visti gli artt. 67-71 CCI;



**OMOLOGA**

il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto in data da LIVIA LIBERATOSCIOLI (CF: LBRLVI56A61E243K ), nata a Guardiagrele (CH) il 21/01/1956 e residente in Lanciano (CH) alla Via E. Tinari 37, rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio Santeusanio,

**DISPONE**

che parte debitrice compia ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato;

**DISPONE**

che il professionista nominato con funzioni di OCC, dott. MARIETTA BOZZA, iscritta nel Registro dei Gestori della Crisi di Impresa, vigili sull'esatto adempimento del piano, risolva le eventuali difficoltà e, ove necessario, le sottoponga a questo giudice;

**DISPONE**

che il professionista:

- a) provveda all'accantonamento del proprio compenso, atteso che l'art. 71 comma 4 dispone che "il giudice procede alla liquidazione del compenso all'OCC, una volta verificato se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito, tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, e ne autorizza il pagamento";
- b) riferisca per iscritto ogni sei mesi sullo stato di esecuzione del piano;
- c) rendiconti eventuali spese sostenute per la procedura (che verranno rimborsate ad avvenuta esecuzione del piano);
- d) terminata l'esecuzione, sentito il debitore, presenti al giudice una relazione finale;

**DISPONE**

che, entro quarantotto ore dalla comunicazione, il professionista curi la pubblicazione della presente sentenza sul sito internet di questo Tribunale e provveda a comunicarla ai creditori;

**DISPONE**

la trascrizione della presente sentenza presso gli uffici competenti, nei modi di legge, a cura del professionista;

**INIBISCE**

a LIVIA LIBERATOSCIOLI la sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari di pagamento (carte di credito e/o debito) e l'accesso al mercato del credito in ogni sua forma sino alla completa esecuzione del piano;

**DISPONE**

sino alla completa esecuzione del piano, il divieto di azioni esecutive e/o cautelari sul patrimonio dei consumatori nonché il divieto per il debitore di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati da questo Giudice;

**PONE**

le spese del procedimento a carico del soggetto proponente;

**DICHIARA**



la chiusura della procedura;

**MANDA**

alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza al ricorrente e al professionista nominato con funzioni di OCC, dott. MARIETTA BOZZA .

Lanciano, li 26/02/2024

Il Giudice

dott.ssa Chiara D'Alfonso

